PROROGA DI TERMINI A FAVORE DEI SOGGETTI RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 1994 E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 MARZO 1995, N. 85

Art. 7

Contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 1990

I contribuenti residenti nei comuni della Sicilia orientale interessati dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolarizzare tutte le irregolarita' formali e la mancata allegazione di documenti e dichiarazioni connessi ad adempimenti tributari scaduti alla data del 31 dicembre 1994. Le sanzioni per ritardati versamenti, relativi a imposte dovute per gli esercizi dal 1993 al 1994 dai contribuenti di cui al comma 1, non si applicano se i versamenti sono stati comunque eseguiti entro il 31 dicembre 1994.

Versione in vigore dal 4 ottobre 1995, non più in vigore dal 1 dicembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85
Estremi	Decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-di-termini-a-favore-dei-soggetti-residenti-nelle-zone-colpite-415-1995/art-7-contribuenti-residenti-nei-comuni-della-sicilia-orientale-interessati/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it